



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 1/2019

**Oggetto: Campionato a Squadre serie A del 10.03.2019 in Palermo incontro tra ASA Calvi
Network BC Milano - GS Fiamme Oro**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- che con Referto Arbitrale del 10 marzo 2019 e relativi rapporti di reclamo allegati il Giudice Arbitro Salvatore Orifici segnalava che l'atleta della squadra A.S.D. GS Fiamme Oro, Giovanni Greco si presentava presso la sede fissata per l'incontro alle ore 8:38 anziché all'orario previsto fissato per le ore 8:30 a norma di regolamento;
- che l'ASA GS Fiamme Oro presentava inoltre ricorso in medesima data con successive integrazioni;
- che con provvedimento del 11 marzo 2019 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il 22 marzo 2019;

PRESO ATTO

- che l'ASD GS Fiamme Oro ha depositato memorie difensive e documenti con cui ha regolarmente motivato e documentato il ritardo dell'atleta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le norme federali in materia, (Art. 37 Regolamento delle Gare) dispongono in capo alle squadre un onere di presenza nel luogo dell'incontro fissato in almeno 30 minuti prima dell'incontro.

Onere di presenza che si trasforma in obbligo/dovere con lo scadere del termine previsto per l'inizio dell'incontro.

Come si evince dal verbale di gara, e dal rituale ricorso presentato, l'atleta dell'GS Fiamme Oro Giovanni Greco si è in effetti presentato in ritardo non rispettando quell'obbligo/dovere sancito dalla norma.

Occorre, tuttavia, valutare la *ratio* della disposizione federale che evidentemente detta una regola di comportamento, che sanziona chi con il suo ritardo crea un'eccessiva dilazione dei tempi degli incontri influenzando così sulla regolarità degli stessi e dunque del campionato in corso. Precisato l'obiettivo della disposizione e valutate le circostanze del caso, risulta allo scrivente che il ritardo dell'atleta della ASA GS Fiamme Oro Giovanni Greco non rappresenti una condotta sanzionabile in quanto il ritardo di 8 minuti di un singolo atleta - nel caso di specie debitamente motivato e documentato per causa di forza maggiore, non riconducibile a colpa specifica del soggetto - non abbia costituito, nel caso specifico, per l'ASA concorrente e per il campionato in corso, un danno evidente ed immediatamente percepibile anche tenuto conto del risultato sul campo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, esaminati i documenti, in osservanza del principio federale del risultato conseguito sul campo e delle norme federali, così provvede:

- Conferma la validità del verbale di gara redatto con il risultato in esso attestato;
- Avverte l'ASA GS Fiamme Oro e l'atleta Giovanni Greco al rispetto della norma di cui all'articolo 37 del Regolamento delle Gare preavvertendo che ulteriori violazioni verranno punite a norma di regolamento.

Così deciso il 19 marzo 2019.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE.

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.